



I principi di vigilanza del CNDCEC sui vincoli di assunzione, sulle spese di personale e sulla contrattazione integrativa

Dott. Davide Barberis – *Commercialista Gruppo di lavoro in materia di Enti Pubblici ODCEC di Torino*

i Webinar
by Directio

WEBINAR > L'ATTIVITA' DELL'ORGANO DI REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI

A cura dell'ODCEC di Torino

DATA

Articolo 239 DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 - Funzioni dell'organo di revisione

Principi CNDCEC - 6. controlli sui vincoli di assunzione e sulle spese di personale

- verifiche sui vincoli della spesa di personale
- verifiche sulle spese per rapporti di lavoro flessibile (personale a tempo determinato o in convenzione, contratti di co.co., contratti di formazione lavoro ed altri rapporti formativi, somministrazione lavoro, lavoro accessorio)
- verifiche sulle risorse destinate al trattamento economico accessorio
- verifiche in materia di turn over
- conformità normativa ed economico finanziaria fondi contrattazione decentrata
- altre verifiche (gestione buoni pasto, rilevazione delle presenze e assenze, elaborazione cedolini, gestione straordinario e ferie)

Check list di controllo

Controlli sulla programmazione del fabbisogno di personale

D.Lgs 165/2001 - art. 6

- 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici** per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, **le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter.** Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. **Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.**
3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica **la consistenza della dotazione organica** e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. **Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.**
4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. **Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti.**



**Art. 91
TUEL
267/2000**

art. 19 della L. 448/2001 co 8

"a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, **accertano** che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio **di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449**, e successive modificazioni, e che **eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate**"

Controlli sulla programmazione del fabbisogno di personale

CNDCEC PRINCIPI PREVIGENTI

12. Per quanto attiene la programmazione triennale del fabbisogno del personale occorre che l'organo di revisione verifichi:

- a) che l'atto sia approvato prima della deliberazione del bilancio di previsione;**
- b) la compatibilità della programmazione con i vincoli di bilancio (equilibri finanziari ed obiettivi di finanza pubblica) annuali e pluriennali tenendo conto che gli stanziamenti del bilancio pluriennale, ai sensi del 4^a comma dell'art.171 del Tuel, hanno carattere autorizzatorio;**
- c) il conseguimento dell'obiettivo di contenimento/riduzione della spesa di personale. L'obiettivo di riduzione delle spese di personale come disposto dai commi 557, per gli enti soggetti al patto di stabilità e 562 per gli altri, dell'art.1 della L. 296/06, costituisce un obiettivo di finanza pubblica all'interno del più ampio obiettivo di rispetto del patto di stabilità.**

13. Parere dell'Organo di revisione: l'Organo di revisione deve pertanto esprimere un parere sul documento di programmazione triennale del personale, verificando che lo stesso sia finalizzato alla riduzione programmata delle spese.

In sede di rendiconto occorrerà dimostrare se l'obiettivo programmatico è stato conseguito.

controlli sulla contrattazione decentrata integrativa

Art. 40 D. Lgs. n. 165/2001

3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. **Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.**

Art. 40 3-quinquies, D. Lgs. n. 165/2001

In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.

Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero.

Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.

Art. 40-bis D. Lgs. n. 165/2001

Comma 1. **Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge**, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal **collegio dei revisori dei conti**, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.

controlli sulla contrattazione decentrata integrativa

Circolare illustrativa n. 7/2010 Ministero Funzione pubblica

Il controllo avrà ad oggetto la verifica del rispetto da parte del contratto integrativo:

- a) dei vincoli derivanti dal **contratto nazionale**, anche con riferimento alle materie contrattabili, che devono essere espressamente delegate dal contratto nazionale alla contrattazione decentrata;
- b) dei vincoli derivanti **da norme di legge** e dello stesso d.lgs. n. 165 del 2001, che per espressa disposizione legislativa sono definite “imperative” e, quindi, inderogabili da tutti i livelli contrattuali;
- c) delle disposizioni sul **trattamento accessorio**, secondo i già descritti criteri in relazione alla finalizzazione “teleologica” della contrattazione integrativa a *merito e produttività* (con la necessaria *selettività* delle integrazioni retributive e delle progressioni orizzontali);
- d) **della compatibilità economico-finanziaria**;
- e) dei **vincoli di bilancio** risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.

In sintesi, agli organi preposti al controllo spetta il compito di effettuare **la verifica di compatibilità economica-finanziaria dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio, nonché la funzione di verificare la legittimità relativamente al rispetto delle competenze del contratto integrativo**, estendendosi alla finalizzazione della contrattazione integrativa con riferimento al rispetto dei criteri di meritocrazia ed al perseguimento dell’obiettivo di una maggiore produttività *In sintesi, agli organi preposti al controllo spetta il compito di effettuare la verifica di compatibilità economica-finanziaria dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio, nonché la funzione di verificare la legittimità relativamente al rispetto delle competenze del contratto integrativo (materie espressamente devolute dal livello nazionale, ambiti riservati alla legge), estendendosi alla finalizzazione della contrattazione integrativa con riferimento al rispetto dei criteri di meritocrazia ed al perseguimento dell'obiettivo di una maggiore produttività.*

controlli sulla contrattazione decentrata integrativa

Art. 40-bis co 3 D. Lgs. n. 165/2001

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, **inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa**, certificate dagli organi di **controllo interno**, al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, **uno specifico modello di rilevazione**, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. **Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche.** Le informazioni sono trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando le ipotesi di responsabilità eventualmente ravvisabili le utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini del referto sul costo del lavoro

7. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, **è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.**

controlli sulla contrattazione decentrata integrativa

Circolare ARAN - Agenzia per la Rappresentanza Negoziata delle Pubbliche Amministrazioni

L'ipotesi di accordo sottoscritta, corredata dalla relazione tecnico - finanziaria e dalla relazione illustrativa (predisposte ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. n.165/2001)⁵ , è **trasmessa al soggetto istituzionalmente preposto al controllo della contrattazione integrativa (collegio dei revisori o revisore unico o altro organo previsto dall'ordinamento dell'ente), nel termine di 5 giorni dalla stipulazione** come stabilito dall'art. 5, comma 3, del CCNL dell'1.4.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22.1.2004⁷ .

Ai fini del computo e del rispetto dei termini previsti per le fasi della contrattazione integrativa, si considerano **solo i giorni lavorativi**, in analogia a quanto previsto per la contrattazione nazionale dall'art.47 del D. Lgs .n.165/2001.

il conto annuale del personale

Art. 60 d.lgs 165/2001 - controllo del costo del lavoro

2. Le amministrazioni pubbliche presentano, **entro il mese di maggio di ogni anno**, alla **Corte dei conti**, per il tramite del **Dipartimento della ragioneria generale dello Stato** ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, **il conto annuale delle spese sostenute per il personale**, rilevate secondo il modello di cui al comma 1.

Il conto **è accompagnato da una relazione**, con cui **le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione**. La mancata presentazione del conto e della relativa relazione determina, per l'anno successivo a quello cui il conto si riferisce, l'applicazione delle misure di cui all'articolo 30, comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

il conto annuale del personale

L'Istituzione è tenuta a presentare la stampa dell'intero modello, sottoscritta dal Responsabile del procedimento amministrativo, al Collegio dei Revisori o organo equivalente che, per il tramite dell'utente, ha la possibilità di far inserire le proprie valutazioni ed osservazioni in merito ai dati esaminati nella sezione denominata "Organo di controllo interno", presente nella tabella "Commenti". In essa è previsto anche un campo data in cui l'utente dovrà indicare la data di sottoscrizione del modello da parte del Presidente dell'organo. La suddetta sezione è riportata nella stampa pdf dell'intero modello che, una volta sottoscritta anche dal Presidente del collegio dei Revisori (o organo equivalente) dovrà essere conservata quale documentazione ufficiale dell'avvenuto invio e certificazione dei dati del Conto annuale. Per evitare una ristampa dell'intero modello successivamente alla trasmissione in SICO delle osservazioni dei Revisori e della data di sottoscrizione, è sufficiente inserire nella stampa cartacea solo la pagina contenente suddette informazioni. Nel caso in cui il Collegio si sia insediato successivamente alla compilazione del conto annuale, il Presidente in carica è tenuto comunque alla sua sottoscrizione.

La documentazione può essere richiesta in ogni momento dagli organi di controllo (Corte dei Conti, Ministero dell'Economia e delle Finanze) e da altri organismi (Dipartimento della Funzione Pubblica, A.Ra.N., Comitati di Settore).

Il Collegio dei Revisori o organo equivalente vigila sul corretto adempimento dell'obbligo di pubblicazione del modello del conto annuale certificato, ai sensi degli artt. 16 e 17 del d.lgs. n.33/2013 e dell'art. 40 bis del d.lgs. 165/2001, relativamente alle tabelle 15 e alla scheda SICI, con la restante documentazione in materia di contrattazione integrativa.

Il frontespizio della stampa dell'intero modello evidenzia, oltre alla data dell'avvenuta certificazione anche le informazioni relative alle "tabelle tenute all'invio" (previste nel modello relativo a ciascun contratto), a quelle "dichiarate" nella Scheda informativa 1 e a quelle "inviate". L'eventuale disallineamento di tali informazioni non consente di ottenere la certificazione.

La stampa da sottoporre al Collegio dei Revisori o organo equivalente è quella completa del bollino di certificazione e dell'elenco delle eventuali incongruenze riscontrate e relative giustificazioni riportate nel file PDF delle anomalie che comprenderà anche i commenti degli Organi di controllo di I livello nel caso in cui abbiano proceduto all'accettazione con riserva della giustificazione.

il conto annuale del personale

Art. 60 d.lgs 165/2001 - controllo del costo del lavoro

2.

Il conto **è accompagnato da una relazione**, con cui **le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione**. La mancata presentazione del conto e della relativa relazione determina, per l'anno successivo a quello cui il conto si riferisce, l'applicazione delle misure di cui all'articolo 30, comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi della circ. Ministero dell'Economia e delle Finanze 9.3.2012 n. 8/RGS il testo della relazione dev'essere sottoscritto dal "Presidente dell'organo di controllo interno", ossia dal Presidente del collegio dei revisori o dal revisore unico, unitamente al responsabile del procedimento amministrativo:

«Funzioni degli organi di controllo Il Presidente dell'organo di controllo interno è tenuto, insieme con il responsabile del procedimento amministrativo, alla sottoscrizione della stampa del riepilogo annuale del Monitoraggio. E' ugualmente prevista la sottoscrizione della stampa dell'intero modello della Relazione allegata dei Comuni, delle Unioni dei Comuni, delle Province e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.»

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

Art. 3 (Semplificazione e flessibilità nel turn over)

10-bis. Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene **certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente**. In caso di mancato adempimento, il prefetto presenta una relazione al Ministero dell'interno. Con la medesima relazione viene altresì verificato il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'articolo 11 del presente decreto.

DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34

Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.

Art. 33 - Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria.

Comma 2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza **con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.....**



DECRETO 17 marzo 2020

Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.


Art. 5 Percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio

1. In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza **con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1**

166. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, **gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.**

167. La Corte dei conti **definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria** nella predisposizione della relazione di cui al comma 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

LE BANCHE DATI E L'ATTIVITÀ DI REVISIONE



“Oggi non viviamo un'epoca di cambiamenti, ma un cambiamento di epoca» [Papa Francesco].